



07112-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da		
Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 533
Stefano Mogini		UP - 14/03/2019
Mirella Agliastro		R.G.N. 42985/2018
Riccardo Amoroso		
Alessandra Bassi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hamer Birgit Margot nato il 09/09/1957
nel procedimento a carico di
Di Savoia Vittorio Emanuele nato a Napoli il 12/02/1937

avverso la sentenza del 18/05/2018 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio a soli fini civili;
udito il difensore della parte civile ricorrente Birgit Margot Hamer, avv. Cataldo Intriery, che ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale;
udito il difensore dell'imputato, avv. Marco Micheli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in riforma dell'appellata sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma

del 20 settembre 2017, ha assolto Vittorio Emanuele di Savoia dal delitto di calunnia. A tenore dell'imputazione, al Di Savoia è contestato di avere - presentando una denuncia-querela - accusato Birgit Margot Hamer, pur sapendola innocente, di averlo diffamato là dove, quale autrice del libro "Delitto senza castigo", gli aveva attribuito la responsabilità della morte del fratello Dirk Hamer, attinto da un colpo di fucile, riportando nel suddetto libro il contenuto di un'intercettazione ambientale eseguita nella cella in cui il Di Savoia era recluso, nel corso della quale egli aveva fatto esplicito riferimento alle modalità e ai tempi di esecuzione dello sparo; denuncia-querela che comportava l'iscrizione della Hamer nel registro degli indagati ed il conseguente avvio nei suoi confronti di un procedimento penale per il reato di diffamazione, poi archiviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 19 novembre 2015.

1.1. Nel motivare il giudizio assolutorio, la Corte d'appello capitolina ha, innanzitutto, ripercorso la motivazione della decisione di primo grado, nella quale il Giudice dell'udienza preliminare ha rilevato come Vittorio Emanuele di Savoia avesse presentato la denuncia-querela a seguito della pubblicazione di una serie di articoli di stampa, sul quotidiano "Il fatto quotidiano" e sul sito Web dello stesso, aventi ad oggetto la drammatica e notoria vicenda di cronaca, risalente al lontano 1978, che lo aveva visto coinvolto quale presunto autore del ferimento - a seguito di una lite con gli occupanti di alcuni yacht ormeggiati in rada nell'isola di Cavallo in Corsica - del giovane Dirk Hamer, attinto da alcuni colpi d'arma da fuoco, che ne avevano successivamente provocato la morte. Fatto in relazione al quale il di Savoia era stato sottoposto a procedimento in Francia e, all'esito del processo, assolto dall'accusa di omicidio e condannato per detenzione illegale di una carabina.

Il Collegio del gravame ha quindi notato che gli articoli pubblicati dalla stampa il 25 ed il 26 febbraio 2011 - che appunto inducevano il di Savoia a presentare la querela - davano conto del contenuto di un'intercettazione ambientale disposta presso la casa circondariale di Potenza ove lo stesso si trovava detenuto in quel periodo, nel corso della quale egli aveva confidato ai compagni di cella quale fosse stato il suo ruolo nei drammatici fatti accaduti anni prima in Francia e da cui egli era stato definitivamente assolto nel processo dinanzi ai giudici francesi. In particolare, nella conversazione captata, di Savoia, riferendosi verosimilmente ai fatti avvenuti in Corsica, aveva detto, tra l'altro, di aver "avuto torto" e di aver "fregato" la giustizia francese.

La denuncia-querela del di Savoia era rivolta, *in primis*, nei confronti dei due giornalisti autori degli articoli, del direttore *pro tempore* del quotidiano nonché, in chiusura, della scrittrice del libro "Delitto senza castigo" e dell'editore dell'opera.

Il Giudice *a quo* ha rilevato come, a seguito della presentazione della denuncia-querela, fosse stato avviato un procedimento per diffamazione a carico della Hamer e dei giornalisti, terminato con l'archiviazione di tutti gli indagati e come, successivamente all'archiviazione del procedimento a suo carico, la parte civile avesse presentato denuncia per calunnia contro il di Savoia, scaturigine del presente procedimento.

Tanto premesso, la Corte romana ha sunteggiato le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla ritenuta integrazione del reato di calunnia, evidenziando come - ad avviso del G.u.p. -, da un lato, il di Savoia avesse ingiustamente accusato di falsità la Hamer rispetto a circostanze veritiere relative ad un filmato esistente ed allegato agli atti del giudizio, in cui erano chiaramente visibili tanto l'imputato, quanto i gesti da egli compiuti con particolare riguardo al "labiale"; dall'altro lato, risultasse integrato l'elemento soggettivo del reato, dal momento che l'imputato "non poteva ignorare il contenuto delle frasi da lui stesso pronunciate".

1.2. Dopo avere esposto i motivi d'appello, il Collegio distrettuale ha rilevato come, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia, non sia sufficiente dimostrare l'infondatezza dell'ipotesi di reato oggetto dell'accusa, ma occorra altresì provare l'immanente e certa consapevolezza, da parte dell'agente, dell'innocenza dell'incolpato, dovendosi pertanto escludere la calunnia quando la falsa incolpazione sia frutto di un'errata interpretazione dei fatti da parte del querelante o dell'erronea percezione di aver subito un torto.

Ciò posto, la Corte di merito ha argomentato che, allorché presentò la querela, Vittorio Emanuele di Savoia agì con l'intento di tutelare la propria reputazione, in quanto, essendo stato assolto con sentenza irrevocabile dall'accusa di omicidio, reputava suo diritto pretendere che la sua innocenza non fosse più messa in discussione e riteneva, sia pure erroneamente, di aver subito un torto in conseguenza delle recriminate divulgazioni. Il Collegio capitolino ha sottolineato come tale percezione fosse sicuramente errata, non essendovi alcun dubbio che l'interesse della stampa per la ricostruzione della vicenda da parte della sorella della vittima fosse pienamente giustificato, sia perché i fatti accaduti nell'isola di Cavallo non erano mai stati veramente chiariti, sia perché il contenuto delle intercettazioni carpite in carcere era tale da suscitare clamore e nuovi dubbi sul ruolo dell'odierno imputato nella sparatoria. Nondimeno, ha stimato non irragionevole l'errore percettivo in cui era incorso il querelante evidenziando che - come emerge dal tenore della querela - ciò che indusse il di Savoia ad adire l'autorità giudiziaria, non fu tanto la divulgazione delle intercettazioni, quanto piuttosto l'interpretazione, da parte dei giornalisti e dell'autrice del libro, delle frasi pronunciate in carcere, in chiave di tardiva

confessione di avere commesso l'omicidio. A sostegno di tale assunto, il Giudice del gravame ha posto in luce come l'imputato avesse sempre sostenuto che le frasi carpite in carcere erano state estrapolate dal contesto e mal interpretate e che la sua innocenza era fuori discussione, come dimostrato nel processo conclusosi con sentenza irrevocabile. La querela presentata contro i giornalisti e la Hamer era perciò coerente con l'interpretazione dei fatti da parte di Vittorio Emanuele di Savoia, quale emerge da tutte le interviste da egli rilasciate sull'argomento. L'aver l'imputato ritenuto diffamatoria la condotta della Hamer - nella parte in cui gli aveva attribuito la responsabilità dell'omicidio del fratello - non poteva pertanto ritenersi calunnioso.

Infine, la Corte territoriale ha escluso di poter ravvisare la calunnia nell'aver di Savoia falsamente accusato i giornalisti e la parte civile di aver manipolato il filmato relativo all'intercettazione, trattandosi di aspetto estraneo alla contestazione.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Birgit Margot Hamer ricorre avverso il provvedimento a soli fini civili e ne chiede l'annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione, per le ragioni di seguito sunteggiate ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. A sostegno del motivo, la ricorrente evidenzia come la Corte distrettuale abbia errato là dove ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia sul presupposto che il di Savoia sia incorso in un errore percettivo non irragionevole, nonostante il tenore inequivocabile della denuncia-querela da egli presentata.

Ricorda che, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, il dolo della calunnia deve essere escluso allorché la falsa incolpazione consegua da un erroneo convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. Ad avviso della ricorrente, la decisione della Corte d'appello sarebbe pertanto erronea nella parte in cui: a) ha ravvisato un erroneo convincimento ed un errore percettivo - tali da escludere il dolo - dando nel contempo atto del fatto che detto errore si ricollegava *ictu oculi* a precisi fatti storici; b) ha assunto che il denunciante potesse non conoscere il contenuto del volume quando invece nella denuncia si afferma che, nel suo libro, la Hamer avrebbe "totalmente devastato la figura di Vittorio Emanuele" e che il contenuto del libro è "diffamatorio e calunnioso", affermazioni che non possono non postulare la consapevolezza del contenuto dell'opera; c) prospettando la possibile ignoranza del di Savoia circa il tenore dell'opera, ha comunque finito per legittimare denunce basate su semplici "impressioni" o pregiudizi; d) ha fatto

assurgere ad "errore scusabile" la convinzione dell'imputato di essere coperto da *res iudicata*; e) ha incongruamente svalutato l'accusa, anch'essa falsa, rivolta da di Savoia alla parte civile ed alla stampa di aver manipolato il filmato relativo all'intercettazione, ritenuta dal Giudice d'appello erroneamente irrilevante in quanto estranea all'imputazione.

2.2. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa della ricorrente ribadisce l'illogicità della motivazione della sentenza della Corte romana, là dove ha escluso l'elemento soggettivo del reato sul presupposto che il Di Savoia non abbia mai letto il libro, sebbene in denuncia l'imputato abbia fatto espressamente riferimento al contenuto dell'opera, definendolo "diffamatorio e calunnioso".

3. Nella memoria depositata in cancelleria, corredata da diversi documenti, la difesa di Vittorio Emanuele di Savoia chiede che il ricorso della Hamer sia dichiarato inammissibile o rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

2. La Corte d'appello di Roma ha ribaltato in senso assolutorio l'appellata sentenza di primo grado con cui Vittorio Emanuele di Savoia è stato condannato per il reato di calunnia.

3. Occorre preliminarmente affrontare la questione se la decisione in verifica soddisfi l'onere di motivazione in caso di c.d. ribaltamento in appello della decisione di primo grado, tema sul quale ha concluso in senso negativo il Procuratore generale in udienza.

3.1. Mette conto di rammentare brevemente come su tale tema abbiano avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, sulla scia delle indicazioni tracciate dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (in particolare, nella sentenza resa nel caso Dan contro Moldavia del 5 luglio 2011).

Costituisce principio di diritto ormai acquisito che - come le Sezioni Unite ebbero ad affermare già nella sentenza Mannino - la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio come di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa

incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

In altri termini, il Collegio del gravame che condanni l'imputato assolto in primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

3.2. Con specifico riguardo alla decisione d'appello che riformi la sentenza liberatoria di primo grado, il più ampio consesso di questa Corte ha affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio della colpevolezza "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).

In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno chiarito come detto principio trovi applicazione anche nel caso in cui la Corte d'appello riformi la

sentenza di assoluzione disposta all'esito del giudizio abbreviato non condizionato (Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano).

I principi espressi nelle sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano sono stati recepiti dal legislatore della legge 23 giugno 2017, n. 103, là dove ha previsto, nel novello comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., che "*nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale*".

3.3. All'indomani degli arresti delle Sezioni Unite in ordine agli *standard* probatorio e motivazionale richiesti ai fini del ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado si sono registrati nella giurisprudenza di questa Corte due orientamenti ermeneutici: l'uno nel senso di riconoscere differenti *standard* a seconda se la riforma intervenga *in peius* ovvero *in melius* (cioè a seconda se il ribaltamento comporti la condanna ovvero l'assoluzione dell'imputato), con la conseguenza che, in caso di giudizio liberatorio in appello, non sarebbe necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa; l'altro nel senso - opposto - di parificare le due situazioni, di tal che i principi affermati nelle decisioni Dasgupta e Patalano dovrebbero trovare applicazione anche in caso di ribaltamento in appello della condanna pronunciata in primo grado (situazione che appunto ricorre nella specie).

Orbene, chiamato a risolvere il delineato nodo ermeneutico, il più ampio consesso di questa Corte ha chiarito che il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado e - ferma, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - è tuttavia tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430).

4. A tali condivisibili principi si è armonizzato il Collegio capitolino là dove ha assolto il di Savoia dall'imputazione di calunnia sul presupposto che non sussista prova certa circa l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto.

4.1. Come si è diffusamente dato conto sopra nei paragrafi 2 del ritenuto in fatto, la Corte d'appello ha innanzitutto ricostruito gli esatti termini della vicenda, dando conto dei fatti pregressi concernenti il ferimento a morte di Dirk Hamer

sull'isola di Cavallo e del processo celebrato in Francia a carico di Vittorio Emanuele di Savoia; del tenore della denuncia querela per diffamazione presentata da quest'ultimo dopo la pubblicazione degli articoli giornalistici su "Il fatto quotidiano" e del libro "Delitto senza castigo" di Birgit Margot Hamer; dell'avvio di un procedimento per diffamazione a carico di quest'ultima e dei giornalisti e della successiva archiviazione; della denuncia della Hamer per calunnia nei confronti del di Savoia da cui è appunto scaturito l'odierno procedimento.

Dopo avere illustrato i motivi di gravame, il Collegio distrettuale è pervenuto ad un giudizio liberatorio – con la formula "il fatto non sussiste" – sulla scorta della rilevata assenza di una prova certa circa "l'immanente consapevolezza, da parte dell'agente, dell'innocenza dell'incolpato", argomentando come il di Savoia sia incorso in un errore percettivo "dal suo punto di vista", non "irragionevole" essendo "coerente con la sua interpretazione dei fatti", nella parte in cui nel libro la Hamer aveva nella sostanza attribuito al medesimo "la confessione circa l'uccisione di un essere umano", inducendo il lettore a "nutrire perlomeno dei dubbi e dei sospetti in relazione alla bontà della decisione dei giudici francesi" che lo aveva definitivamente assolto (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).

4.2. Dalla lettura del provvedimento in verifica si evince chiaramente come la Corte distrettuale sia pervenuta ad un esito decisorio opposto a quello del Giudice di primo grado, non sulla base di una diversa valutazione degli elementi di prova piuttosto che sulla scorta di una dissimile ricostruzione storico-fattuale della vicenda – situazioni che avrebbero effettivamente richiesto un'analitica esposizione delle ragioni del diverso apprezzamento del compendio probatorio e del difforme accertamento dei fatti -, ma in conseguenza della mera reimpostazione, su di un piano squisitamente giuridico, dei fatti così come già – pacificamente - acclarati dal G.u.p.

Ciò si è necessariamente riverberato sul taglio e sull'"estensione" della motivazione, che non può ritenersi sommaria, né carente, né tanto meno in contrasto con i principi tracciati dalle Sezioni Unite in materia sol perché breve (articolandosi in due sole pagine), là dove - pur nella stringatezza dei passaggi argomentativi - dimostra specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice e dà convincentemente ragione della scelta operata in diritto.

Ed invero, "motivazione rafforzata" non significa necessariamente "diffusa", "ampia", postulando essa solo e soltanto il confronto puntuale ed appunto argomentato con ogni passaggio su cui poggia la decisione riformata, così da offrire un'esposizione convincente e ragionata delle ragioni del diverso – opposto – esito decisorio.

4.3. Ad ogni modo, non può non rilevarsi come, sullo sfondo della questione, rimanga ferma l'eterogeneità degli *standard* probatori richiesti ai fini delle decisioni di condanna e di assoluzione, là dove - giusta il principio codificato all'art. 533, comma 1, del nostro codice di rito -, mentre l'affermazione della penale responsabilità presuppone che la colpevolezza dell'imputato sia accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", ai fini del giudizio liberatorio è sufficiente che sussista un qualunque dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.

Al riguardo non può non essere ricordato e fatto proprio il passaggio della motivazione della sentenza resa nel caso Troise (sopra citata), nel quale le Sezioni Unite hanno chiarito come "la previsione dei diritti fondamentali dell'equo processo, così come delineati non solo dalla nostra Costituzione (artt. 25, 27 e 111), ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48) e dalla CEDU (art. 6), si sia tradotta, "come risulta evidente dalla loro complessiva enunciazione, nella creazione di una vasta area di garanzia dei diritti e delle facoltà della persona sottoposta ad un procedimento penale. Entro questa prospettiva il principio della presunzione di non colpevolezza svolge un fondamentale ruolo di riequilibrio dell'ordine processuale, poiché, mentre il pubblico ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un reato "al di là di ogni ragionevole dubbio", per l'imputato è sufficiente insinuare il dubbio circa l'esistenza di elementi negativi a scarico o impeditivi ai fini dell'accertamento della sua responsabilità".

Asimmetria di *standard* probatori e criteri di valutazione della prova ai fini della condanna e dell'assoluzione che inevitabilmente si riverbera anche sul piano dell'onere di motivazione della decisione che sfoci nell'una o nell'altra direzione, non potendo non pretendersi rigore maggiore nella sentenza che ribalti in senso accusatorio il provvedimento liberatorio di primo grado che nella decisione contraria.

5. Acclarata la conformità della trama argomentativa intessuta dal Collegio di merito rispetto alla regola della c.d. motivazione rafforzata, giudica la Corte che nessun vizio di ordine logico o giuridico sia ravvisabile nel discorso giustificativo svolto a sostegno del giudizio liberatorio reso nei confronti di Vittorio Emanuele di Savoia.

5.1. Ed invero, secondo la ricostruzione compiuta dal Giudice *a quo* - di cui si è dato conto sopra nei paragrafi 2 del ritenuto in fatto -, nel presentare la denuncia-querela per diffamazione, l'imputato accusava la Hamer di averlo diffamato, non per avere riportato nel libro notizie inveritiere o per avere manipolato il tenore delle emergenze sopravvenute (in altri termini, non incolpava l'autrice di avere scritto il falso in merito alla circostanza di essere

stato intercettato in ambientale in carcere e di avere profferito certe parole), ma per avere interpretato *in malam partem* le risultanze della predetta intercettazione ambientale - estrapolandone talune frasi e decontestualizzandole - e per avere, dunque, travisato gli avvenimenti sulla scorta di esse, così da indurre i lettori a ritenere che lo stesso di Savoia avesse "ammazzato a fucilate" Dirk Hamer. Interpretazione appunto stimata dal di Savoia ingiusta alla luce dell'esito liberatorio del processo celebrato in Francia per detto fatto.

6. A fronte di tale argomentata e lineare ricostruzione della condotta calunniosa, incensurabile in questa Sede si appalesa il precipitato assolutorio poggiato sulla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo.

6.1. Occorre premettere come l'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggi in termini di dolo generico ma postuli la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato (Sez. 6, n. 448 del 05/12/2002 - dep. 2003, Greco, Rv. 223321). Ne discende che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6, n. 2750 del 16/12/2008 - dep. 2009, Aragona, Rv. 242424; Sez. 6, n. 4112 del 14/12/2016 - dep. 27/01/2017, Micolta, Rv. 269440).

La prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (da ultimo, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi Rv. 259336). La consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato deve essere esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205 del 06/11/2009, P.C. in proc. Demattè, Rv. 245541) ovvero quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254).

Costituisce altresì principio di diritto ormai acquisito quello secondo il dolo del reato di calunnia deve essere escluso quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 50254 del 13/11/2015 - dep. 22/12/2015, P.C. in proc. Parodi, Rv. 265751).

6.2. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto buon governo la Corte territoriale, nella parte in cui – come si è ampiamente rilevato sopra – ha dato conto delle ragioni per le quali l'accusa mossa dal di Savoia nei riguardi della Hamer di avere ingiustificatamente offeso la sua reputazione, seppure infondata (stante l'archiviazione del procedimento per diffamazione in ragione del legittimo esercizio del diritto di cronaca), poggiasse – a ben vedere – non sulla deduzione di avere la parte civile riportato nel libro dati falsi, bensì sulla prospettazione di avere ella evocato – sulla scorta di dati obiettivi non confutati (appunto il contenuto dell'intercettazione ambientale) – la sua responsabilità per l'omicidio del fratello.

In altri termini, i decidenti di merito hanno ricondotto l'accusa dell'imputato di avere subito una lesione della propria reputazione e sfera di onorabilità ad una non corretta interpretazione dello scritto della Hamer ed all'erroneo convincimento di potere legittimamente vantare il diritto all'oblio, giusta la definitiva assoluzione dall'accusa di omicidio, diritto insussistente stante il corretto esercizio del diritto di cronaca. Situazione che, non illogicamente, hanno stimato tale da insinuare il dubbio circa la coscienza e volontà del prevenuto di muovere un'accusa mendace e, dunque, circa l'integrazione dell'elemento soggettivo della calunnia, giusta la non punibilità del delitto a titolo di dolo eventuale.

6.3. Né, d'altra parte, nel ricorso della Hamer vengono indicati elementi di fatto che la Corte d'appello abbia trascurato per superare il delineato dubbio che di Savoia non avesse effettivamente la ragionevole convinzione di essere stato leso nel suo diritto all'oblio a seguito dell'assoluzione definitiva nel processo celebrato a suo carico in Francia, a cagione della pubblicazione del libro evocante – sia pure sulla scorta di elementi oggettivi (le emergenze della più volte richiamata intercettazione ambientale) – la sua penale responsabilità.

6.4. Incensurabilmente il Collegio del gravame ha, infine, stimato irrilevante la presunta accusa di manipolazione del contenuto del videofilmato, in quanto estraneo al perimetro del fatto dell'editto accusatorio.

7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2019

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Giorgio Fidelbo





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **GIEMMENEW**.

Roma, 18 aprile 2019

La presente copia si compone di 12 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.87